


Diocesi di Oria

**LE CITTA' INVISIBILI:
tante storie per una stOria**



**PROGETTO DELLE FORNITURE E SERVIZI
UNICO LIVELLO**

ALL.F.05 Schema di contratto delle forniture

committente DIOCESI DI ORIA

Progettazione:

RTP: Arch. M. V. Formosi - Ing. S. Micelli - Arch. G. De Donno

COMUNE DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SCRITTURA PRIVATA

**FORNITURA E MONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE PER
ALLESTIMENTO DEI LABORATORI E TEATRO DEL
COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EPISCOPIO DI ORIA.**

*POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale".*

CUP: J94I20000910002 - CIG: 9793424D23

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____, in Oria, presso la sede della Diocesi di Oria, ubicata in Oria (CAP 72024), Piazza Cattedrale n. 9, davanti a me Sac. Francesco Nigro, nella sua carica di Cancelliere Vescovile, domiciliato, per la carica, presso la sede della Diocesi di Oria, sono comparsi:

per la parte committente

Mons. Vincenzo Pisanello, nato a Galatina (LE) il 03/05/1959, domiciliato, per la carica, presso la sede della Diocesi di Oria, il quale dichiara di agire nel presente atto, a termine dell'art. 107, comma 3) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in nome e per conto della Diocesi di Oria (Codice Fiscale 91006970742), in qualità di Vescovo pro tempore che, nel contesto dell'atto, verrà indicato, per brevità, con il termine "Diocesi";

per la parte appaltatrice

il sig. _____, (C.F. _____), nato a _____ (____) il _____, residente a _____ (____), alla Via _____ che interviene, in questo atto, in qualità di _____ dell'impresa _____ (P.Iva _____), con sede legale in _____ (____), alla via _____, iscritta nel registro delle imprese _____ presso la Camera di Commercio di _____, al numero _____, il quale, nel prosieguo dell'atto, verrà indicato, per brevità, anche "Appaltatore".

Le sopra costituite parti, della cui identità io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

a) che la Diocesi di Oria intende realizzare le forniture multimediali e tecnologiche in seno al progetto di *Restauro per l'Accessibilità, Fruibilità e Valorizzazione del complesso monumentale dell'Episcopio di Oria*, interamente finanziato con fondi a valere sul POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", per un importo a base di gara di € 137.989,12 di cui € 137.441,00 per forniture multimediali e tecnologiche soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 548,12 per oneri di sicurezza indiretti, non soggetti al ribasso d'asta, ed IVA, nella misura di legge, conformemente al progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato RTP Arch. Maria Vita Formosi, Ing. Salvatore Micelli e Arch. Giuseppe de Donno, ed approvato giusta determinazione n. 01/2020, prot. CD/202 del 15/01/2020;

b) che con determina n. _____ del _____, veniva indetta gara di appalto delle suddette forniture, dell'importo complessivo di €

137.989,12 di cui € 137.441,00 per forniture multimediali e tecnologiche soggetti

a ribasso d'asta, oltre ad € 548,12 per oneri di sicurezza indiretti, non soggetti al

ribasso d'asta, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss)

e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida

ANAC;

c) che con determina n. _____ del _____, le forniture di cui innanzi venivano,

definitivamente, aggiudicati all'impresa _____, per il corrispettivo di €.

_____, di cui € _____ per lavori, al netto del

ribasso offerto dell'__%, ed € 548,12 per oneri di sicurezza, non soggetti al

ribasso d'asta;

d) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come

risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con

la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai

sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) che ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile

unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilità in data _____, agli atti con protocollo n. _____

stante quanto sopra premesso, le parti, come sopra costituite, intendono

vincolarsi con formale contratto e, pertanto, convengono e stipulano quanto

segue

Articolo 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

1 La Diocesi di Oria, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura ed il montaggio delle attrezzature tecnologiche e multimediali citate in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

_____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

_____.

Articolo 3 - Documenti contrattuali

L'appalto viene concesso dalla Diocesi ed accettato dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta, inscindibile ed inderogabile delle condizioni e delle modalità di cui ai sottoelencati documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con atto formale del Vescovo:

1. capitolato speciale d'appalto integrato dalle eventuali condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

2. computo metrico estimativo delle forniture;

3. relazione tecnico-illustrativa;

4. piani di sicurezza (PSC e/o DUVRI e POS) previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e relativo cronoprogramma dei lavori;

5. capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

I suddetti componenti, dichiarando di aver preso piena visione e conoscenza dei documenti sopra elencati, dispensano il sottoscritto ufficiale rogante a dare lettura degli stessi che, comunque, vengono sottoscritti dalle parti interessate, per integrale accettazione, per cui gli stessi citati documenti, sebbene non materialmente allegati al presente atto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e restano depositati agli atti della Diocesi, unitamente alla citata atto formale del Vescovo, di approvazione del progetto esecutivo.

Le parti si impegnano a rispettare, inoltre, per quanto non previsto nel presente atto e nei sopra richiamati documenti, le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 e, per quanto nella stessa non previsto, le altre disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali, regionali e comunali, attinenti all'esecuzione di lavori pubblici ed, in particolare, il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore, il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ed il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dalla Diocesi all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. _____ (euro _____), oltre IVA, nella misura di legge, di cui €. _____ per forniture al netto del ribasso offerto dell'__%, ed € 548,12 per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta.

Tale somma, però, viene dichiarata, sin d'ora, soggetta alla liquidazione finale che svolgerà il RUP-DEC, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che, eventualmente, saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, ai sensi dell’articolo 43, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, per cui i prezzi unitari, previsti in progetto, depurati del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all’indirizzo _____, presso _____

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandato della Diocesi di Oria.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 - Termini per inizio e ultimazione lavori

La consegna dei lavori deve avvenire entro 15 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale e, quindi, pari ad €. _____ (€. ____ x 1,00 per mille).

2. La penale, con l'applicazione della stessa misura, di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in

caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori, seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la risoluzione del contratto, in danno dell'Appaltatore.

Articolo 8 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

c) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio;

d) le vie di accesso al cantiere;

e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio.

h) prove di laboratorio

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il RUP-DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 10 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del RUP-DEC che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per le eventuali forniture da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. la Diocesi di Oria è un organismo di Diritto Privato, soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in caso di appalti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) e, pertanto, non rientrando per il caso di specie; in ogni caso, se e in quanto previsto da norme e/o disposizioni superiori, in deroga a quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, per l'anno 2023 trova applicazione la revisione dei prezzi secondo la legge di bilancio L. 29.12.2022, n. 197 comma 458.

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite del DEC, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. Nel caso di reperimento di ulteriori risorse e/o economie di gara rivenienti dal ribasso d'asta e/o dagli imprevisti, potrà essere affidata all'appaltatore, ai sensi dell'art. 63, c.5 del DLgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste dalla progettazione definitiva-esecutiva, complementari in quanto conformi al progetto a base d'asta. Il tutto a condizione che l'importo globale dell'appalto, compreso i lavori complementari, non modificano le soglie di cui all'art.35, c.1., del Dlgs n.50/2016.

Articolo 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. In ottemperanza all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente committente.-----

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto – art. 21. In particolare il pagamento della fornitura avverrà in DUE soluzioni:

➤ la prima, pari al 90% dell'importo posto a base di gara dopo la consegna, il montaggio, la posa in opera delle forniture previste, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento - DEC, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

➤ la seconda soluzione, pari al restante 10% dell'importo delle forniture a seguito dell'ultimazione e l'emissione del certificato di verifica della conformità di cui all'art.312 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 con le limitazioni prescritte all'art. 14.

Il certificato di verifica della conformità è concluso non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dall'emissione del certificato di verifica e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, comunque, alla prestazione di

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,

dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con

scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione lavori.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla

verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

subappaltatori.

9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,

devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti

dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, c. 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3

della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale

d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in

assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15 - Regolare esecuzione e certificato di verifica di conformità, gratuita manutenzione

1. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17 - Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brindisi con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al CSE gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia,

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l'informazione antimafia, (xiv) archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 21 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

Articolo 22 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione (definitiva) mediante

_____ numero _____ in data _____

rilasciata dalla società/dall'istituto _____

agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____

pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23 - Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 24 - Documenti che fanno parte de contratto

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _____.

Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione.

Articolo 26 - Spese contrattuali, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27 - Tracciabilità flussi finanziari

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Brindisi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stessa risoluzione si applicherà nei casi in cui l'appaltatore effettua transazioni senza avvalersi di banca o della società Poste Italiane S.p.A..

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

La Provincia, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Articolo 29 - Attestazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il contraente sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 30 - Scrittura Privata

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii..

Art.31 - Spese eventuale registrazione e trascrizione

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, e le spese per l'eventuale registrazione e trascrizione dello stesso, ivi comprese sovrattasse e penalità, saranno a solo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

PER LA DIOCESI DI ORIA: _____

PER L'IMPRESA APPALTATRICE: _____

IL CANCELLIERE VESCOVILE: _____